

Antonio ARGENIO  
Pietro BESSI  
Federico CALISSANO  
Vincenzo CAMPO ANTICO  
Giovanni CIURLO  
Stefano FILIPPINI  
Riccardo FOGLIA TAVERNA  
Filippo INGRAFFIA  
Stanislao LUCCHESCHI  
Emilio MARTINOTTI  
Andrea VALENTI  
Andrea VILLA

Milano, 9 marzo 2017

Senior Of Counsel:  
Mario VALENTI

Ai Signori Clienti

Chiara ALBUSCERI  
Gabriella ALLODI  
Simone BACCHIERI  
Simona BACCO  
Luigi BORZONI  
Francesca BOSELLI  
Pietro CAPPA  
Stefania CARETTO  
Marina Anna CAVAGGIONI  
Andrea CHIODI  
Francesco CICCIONE  
Federica CUCUT  
Valeria DE VECCHI  
Martino EBNER  
Andrea FERRARI  
Alice FINAMORE  
Andrea FRASSINETTI  
Giovanna GALARDI  
Valentina GANZAROLLI  
Laura GIULIANO  
Emanuele INGRAFFIA  
Andrea Piergiorgio LAMANNA  
Andrea MANISCALCO  
Giovanna MARCHELUZZO  
Daniela MARTINO  
Michele MELEGATI  
Cristiano MERLI  
Mario Andrea MONTAGNA  
Angela PADUANO  
Michela PELLEGRINI  
Luciana PERINI  
Simone PESCE  
Tony PRATA  
Simona REGGIANI  
Isabella ROVINA  
Eliana SISMONDINI  
Nicola TONELLI  
Antonella VADALÀ  
Maria Grazia VANTAGGIATO

Loro Sedi

**CIRCOLARE N. 7/2017**

**Oggetto: Pagamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e registri (entro il 16.3.2017)**

**Entro il 16.3.2017** deve essere versata la tassa annuale per la numerazione dei libri e registri di cui all'art. 2215 cod. civ.

L'obbligo di versamento permane anche a seguito dell'abolizione dell'obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall'art. 8 della L. 383/2001.

***Soggetti tenuti al versamento***

Sono soggetti al versamento le società di capitali (es. spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (C.M. 3.5.96 n. 108/E).

Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati (es. libro giornale e libro inventari) e bollati (es. libri sociali ex art. 2421 cod. civ.) nei modi previsti dall'art. 2215 cod. civ.

In un'altra occasione, il Ministero ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (R.M. 27.5.96 n. 90/E).

Sembra corretto affermare che:

- sono soggette all'obbligo di pagamento anche le società in liquidazione;
- non sono soggetti all'obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa (Trib. Udine 7.3.96).

***Ammontare della tassa***

L'ammontare della tassa, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a:

**STLEX**  
Studio Legale Tributario  
Sede legale:  
Via Santa Radegonda 11  
20121 Milano  
C.F. / P.IVA 03022160109



[www.stlex.it](http://www.stlex.it)  
[www.ecovis.com](http://www.ecovis.com)

▶ **Milano**  
Via Santa Tecla 3  
20122 Milano  
T +39 02 72 02 2939  
F +39 02 80 52 350  
[studio.milano@stlex.it](mailto:studio.milano@stlex.it)

Via Santa Radegonda 11  
20121 Milano  
T +39 02 72 11 751  
F +39 02 72 11 7575  
[studio.milano@stlex.it](mailto:studio.milano@stlex.it)

▶ **Genova**  
Piazza della Vittoria 10/13  
16121 Genova  
T +39 010 55 32 41  
F +39 010 55 32 460  
[studio.genova@stlex.it](mailto:studio.genova@stlex.it)

▶ **Torino**  
Corso Matteotti 12  
10121 Torino  
T +39 011 41 20 801  
F +39 011 41 20 820  
[studio.torino@stlex.it](mailto:studio.torino@stlex.it)

- **309,87 euro**, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  - **516,46 euro**, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera euro 516.456,90.
- L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data dell'1.1.2017.

### ***Modalità di versamento***

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta:

- per il primo anno di attività;
- per gli anni successivi.

### **Primo anno di attività**

Il versamento va effettuato con apposito bollettino sul numero di conto corrente postale 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività; su tale dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento.

### **Anni successivi**

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 e indicando, quale periodo di riferimento, "2017". Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa, previa verifica di importi iscritti a ruolo per debiti erariali.

### ***Prova dell'avvenuto versamento***

La R.M. 20.11.2000 n. 170/E ha chiarito che i pubblici ufficiali (es. notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l'esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo.

Pertanto, gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche od ispezioni da parte degli organi preposti.

\*\*\*\*

**Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.**

**Studio Legale Tributario**

